

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 – All’elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo si procede per liste. Coloro i quali intendono candidarsi alla carica di Presidente e/o di componenti del Consiglio Direttivo devono presentare, per iscritto, all’indirizzo p.e.c. della Camera Civile reperibile sul sito dell’associazione, almeno venti giorni prima della data stabilita per l’Assemblea: a) una lista comprendente il nome del candidato Presidente ed il nome degli altri sei componenti del Consiglio Direttivo e due supplenti; b) un programma di attività.

Art. 2 – Il Presidente in carica, una volta ricevuto quanto previsto dall’articolo 1 del presente Regolamento, provvede a trasmettere il tutto, non oltre il quindicesimo giorno antecedente alla data stabilita per l’Assemblea, alla Commissione elettorale. Non possono essere accettate le candidature a Presidente non accompagnate dalla lista dei componenti del Consiglio Direttivo e/o prive del programma di cui sub ‘b’ del precedente articolo.

Art. 3 – È in facoltà del Collegio dei Probiviri pronunciarsi, con nota da inviare all’indirizzo p.e.c. dell’associazione, sul possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e degli opportuni requisiti di moralità e professionalità in capo ai candidati agli uffici di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – L’elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo viene regolata come segue: a) Nell’ipotesi in cui sia presentata una sola lista, risulteranno eletti tutti i sette candidati indicati nella suddetta lista ed i membri supplenti. Presidente della Camera Civile sarà il candidato capolista. b) Nell’ipotesi in cui siano presentate più liste si applicheranno i criteri stabiliti per tale ipotesi dal Regolamento elettorale UNCC.

Art. 5 – Le candidature a componente effettivo e supplente del Collegio dei Probiviri devono essere presentate per iscritto all’indirizzo p.e.c. dell’associazione, non oltre il ventesimo giorno antecedente l’Assemblea e di esse verrà data notizia, a cura del Segretario in carica, in apertura dell’Assemblea con elenco affisso nei locali presso i quali la stessa è convocata. Saranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 6 – Ai fini dell’elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, almeno dieci giorni prima della convocazione dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo istituisce la Commissione elettorale. Detta Commissione è composta da tre soci legittimati al voto, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dell’associazione, che non siano candidati alle cariche elettive e che preferibilmente facciano parte del Collegio dei Probiviri uscente o in alternativa del Consiglio Direttivo uscente. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente ed il Segretario per le operazioni di verbalizzazione.

Art. 7 – La Commissione riceve le candidature, come trasmesse a sensi dell’art. 2 del presente Regolamento, ed accerta i requisiti dei candidati; verifica che gli aventi diritto al voto siano in possesso dei requisiti ed in regola con gli adempimenti previsti dallo Statuto; esamina e convalida le deleghe; sovrintende allo svolgimento delle elezioni; provvede allo spoglio delle schede ed alla proclamazione dei risultati; decide in prima istanza sulle contestazioni in materia elettorale.

Art. 8 – Possono candidarsi alle cariche elettive di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri tutti gli iscritti alla Camera Civile aventi diritto al voto in Assemblea che: – non abbiano in corso pendenze di natura civile o penale tali da offuscare il buon nome ed il prestigio della Associazione; – non abbiano subito sanzioni disciplinari gravi; – non siano stati sanzionati dai Probiviri per comportamenti scorretti; - siano in regola con il pagamento della quota associativa

annuale. Le incompatibilità delle cariche elettive sono tutte quelle previste dallo Statuto Nazionale all'art. 10, commi 3 e 4, lett. 'd' ed 'e'.

Art. 9 – È ammesso il voto per delega ma non è consentita più di una delega tra coloro che hanno diritto di voto. La delega dovrà essere formulata preferibilmente per iscritto. La Commissione elettorale verificherà il possesso dei requisiti degli aventi diritto al voto nonché la regolarità delle eventuali deleghe.

Art. 10 – La votazione avviene a scrutinio segreto, in un'unica seduta. Le schede, preferibilmente di colore diverso a seconda dell'Organo da eleggere, dovranno recare all'esterno l'indicazione dell'Organo al quale si riferiscono. Le schede così predisposte saranno numerate e firmate da parte dei componenti la Commissione e consegnate agli aventi diritto di voto man mano che si presentano per votare, dopo aver provveduto alla identificazione e alla firma da parte dell'interessato dell'apposito elenco predisposto. Dopo che l'elettore avrà votato, le schede saranno immesse in urne diverse a seconda dell'Organo a cui si riferiscono.

Art. 11 – Il voto si esprime scrivendo sulla scheda il numero della lista o il nome del capolista. La scheda sarà nulla ogniqualvolta riporti segni tali da permettere la identificazione della persona che ha votato o sia illeggibile o risulti manomessa.

Art. 12 – terminate le operazioni di voto la Commissione avvia immediatamente lo scrutinio che si svolgerà pubblicamente alla presenza dei votanti. Dopo aver proceduto al conteggio delle schede contenute nelle rispettive urne, la Commissione procede all'apertura ad una ad una delle schede, alla lettura delle preferenze espresse ed al computo delle stesse.

Art. 13 – Qualsiasi contestazione in materia elettorale è decisa in prima istanza, seduta stante, con provvedimento della Commissione elettorale, con motivazione succintamente riportata nel verbale della medesima Commissione. Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri uscente che deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data delle elezioni – mediante p.e.c. o raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al suo Presidente. Ai fini della tempestività del ricorso a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale sul piego. Il Collegio delibera entro sessanta giorni dalla ricezione accogliendo o rigettando il ricorso. Con la decisione che accoglie il ricorso è adottato anche ogni atto che sia consequenziale e necessario circa l'elezione o meno del candidato o dei candidati eventualmente interessati.

Vibo Valentia, 29.11.2024

Letto ed approvato con delibera di Consiglio n. 7/2024.

Il Segretario

Avv.to Francesca Taccone

Il Presidente

Avv.to Angela Pezzimenti